



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto

N.31/2025 P.S.U.
Prot. n. 1253/2025.U.

Il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto

lette le disposizioni della legge n.51 del 15/4/25 relative alla modifica degli artt. 29 e ss. del D. L.vo n. 116/2027 nonché le indicazioni fornite dal CSM con delibera protocollo P 9535/2025 del 23/05/2025 in merito alla regolamentazione dell'impegno orario dei magistrati onorari rientranti nel ruolo a esaurimento ai sensi della novellata normativa;

rilevato, in particolare, che l'art. 29 bis del D. L.vo n.116/2017, introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera d) della Legge 51/2025, ha fissato la durata massima dell'orario di lavoro settimanale nei termini che seguono:

«Art. 29-bis (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati). - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, (assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.

dato atto che, dei 12 magistrati onorari attualmente in servizio presso la Procura di Taranto:

- **n. 8** (Buscicchio Maria Michela, Latorre Maria Teresa, Magni Renato, Marasco Gabriele, Morciano Emira, Panariti Stella, Vitale Dario, Paciariello Maria) risultano **“stabilizzati”** in virtù del Decreto Legislativo 13/7/17, n. 116; gli stessi svolgono funzioni di PM nelle udienze penali e civili, fatta eccezione per la dott.ssa Buscicchio Maria Michela, il cui impegno è stato fissato nella partecipazione a quattro udienze mensili e nella redazione di trenta minute al mese di provvedimenti di competenza dell'ufficio DAS;

- tra gli **“stabilizzati”** **n. 4** hanno optato per il regime di **esclusività** (Panariti Stella, Latorre Maria Teresa, Morciano Emira, Paciariello Maria a far data dal 1/3/25) e sono conseguentemente sottoposti agli obblighi di cui all'art. 29, comma 6 del D.lgs n.116/2017; **n. 4** hanno optato per il regime di **non esclusività** (Buscicchio Maria Michela, Magni Renato, Marasco Gabriele, Vitale Dario);

considerato che, al fine di disciplinare l'impegno orario e la presenza in ufficio dei magistrati onorari “stabilizzati”, occorre distinguere la posizione degli **“esclusivisti”** rispetto a quella dei **“non esclusivisti”**;

rilevato che nel corso della riunione tenutasi in data 15/5/2025 alla presenza del Procuratore, del Procuratore aggiunto e di alcuni dei magistrati onorari interessati (Buscicchio, Latorre, Paciariello, Vitale, Morciano e Panariti) sono stati acquisiti dati e informazioni utili in merito alla ricognizione delle attività svolte dagli stessi e alla durata dei singoli impegni (partecipazione alle udienze, studio dei fascicoli, turni di reperibilità, turni direttissime); in particolare, secondo quanto riferito, è emerso:

- che i magistrati onorari **stabilizzati non esclusivisti** sono stati finora impiegati nello svolgimento di attività di udienza nella misura di n.8 udienze mensili per un totale, comprensivo delle attività di studio e formazione, di circa 60 ore mensili;

- che i magistrati onorari **stabilizzati esclusivisti** sono stati finora impiegati nello svolgimento di attività di udienza nella misura di n.12 udienze mensili per un totale, comprensivo delle attività di studio e formazione, di circa 144 ore mensili;

- che l'attività di studio è quasi esclusivamente collegata allo svolgimento delle udienze penali e solo eccezionalmente alle udienze civili e che in ogni caso, allo stato, i VPO non dispongono di adeguati spazi per poter espletare l'attività di studio in ufficio;

rilevato che, al fine di rispettare il limite orario fissato dalla normativa sopra richiamata (sedici ore settimanali per i magistrati onorari **stabilizzati non esclusivisti** e trentasei ore settimanali per i magistrati onorari **stabilizzati esclusivisti**), occorre valutare, ove possibile, la durata dell'udienza (mediamente calcolata, a seconda del numero di procedimenti da trattare, in 6 ore per le udienze penali in 1/2 ore per quelle civili) e tenere conto delle attività di studio e di formazione, si ritiene di poter fissare in **6/7** il numero medio di udienze da delegare mensilmente ai magistrati onorari non esclusivisti e in **12/14** quello medio da riservare agli esclusivisti, rispettando il seguente limite massimo di ore lavorative a settimana a seconda della durata del mese e precisamente:

- per i non esclusivisti: 71 ore nei mesi di 31 giorni;

 - 69 ore nei mesi di 30 giorni;

 - 66 ore nel mese di 29 giorni;

 - 64 ore nel mese di 28 giorni;

- per gli esclusivisti: 162 ore nei mesi di 31 giorni;

 - 156 ore nei mesi di 30 giorni;

 - 148 ore nel mese di 29 giorni;

 - 144 ore nel mese di 28 giorni.

ritenuto, altresì, che, in ragione della variabilità sia del numero che delle ore di svolgimento delle udienze fissate mensilmente nel corso dell'anno e della possibilità che si debba provvedere alla sostituzione del magistrato già designato per l'udienza o inserito nel turno disponibilità, appare necessario prevedere la possibilità, di effettuare la compensazione delle ore lavorative svolte in eccesso o in difetto rispetto al numero medio come sopra fissato;

rilevato che, anche in conformità alle previsioni della Circolare del CSM P9535/2025 del 23/05/2025 occorre ripartire in modo equo i carichi di lavoro tra tutti i magistrati onorari tenendo conto delle opzioni esercitate e verificare, con cadenza trimestrale, il rispetto del programma di lavoro, il corretto rapporto con il personale di magistratura, amministrativo e con il Foro e l'osservanza delle indicazioni impartite ai fini del corretto svolgimento dell'attività di partecipazione alle udienze che di seguito si richiamano:

- assicurare lo studio tempestivo dei fascicoli d'udienza, acquisendo dall'ufficio TIAP – in formato digitale – copie degli atti del fascicolo e dei verbali delle precedenti udienze;

- redigere scrupolosamente lo statino di udienza con indicazione dell'attività svolta e di quella prevista per l'udienza successiva;

- rapportarsi con il magistrato titolare del procedimento per un eventuale confronto e/o per segnalare criticità;

- informare il magistrato titolare del procedimento della necessità di operare, nel corso del giudizio, modifiche sostanziali dell'imputazione nonché di valutare l'opportunità di esperire rimedi impugnatori;

visto, quanto alla fruizione delle ferie, l'art. 30 ter del D. L.vo n. 116/2027, introdotto dall'art.1, comma 1, lett.f) della legge n.51/2025 che prevede:

«Art. 30-ter *(Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale).* - 1. *I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter del presente decreto è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo*

lette le indicazioni fornite da CSM con la delibera protocollo P 10312/2025 del 4 giugno 2025 in merito all'impiego dei magistrati onorari nel periodo feriale e all'applicabilità, agli stessi, del cd. "periodo cuscinetto";

rilevato che in merito alle possibili interpretazioni delle statuizioni concernenti il recupero delle giornate lavorative effettuate nel periodo feriale (fruizione delle giornate di riposo ai sensi dell'art. dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1977, n. 937, recupero nel periodo ordinario dei giorni festivi e feriali in cui si sia prestata attività lavorativa) è stato formulato specifico quesito dal Presidente del Tribunale di Taranto in data 09/06/2025, il cui contenuto è integralmente condiviso;

dispongono

1. I magistrati onorari stabilizzati in regime di esclusività Panariti Stella, Latorre Maria Teresa, Morciano Emira, Paciariello Maria, **dovranno espletare attività lavorativa per 36 ore settimanali ai sensi dell'art. 29 bis, primo comma, del d. lgs. n. 116/2017**, nei termini di cui in premessa e con obbligo di presenza in ufficio limitatamente alla partecipazione alle udienze ed allo svolgimento effettivo del turno direttissime e/o del turno disponibilità;

2. i magistrati onorari stabilizzati NON in regime di esclusività Magni Renato, Marasco Gabriele, Vitale Dario **dovranno espletare attività lavorativa per 16 ore settimanali ai sensi dell'art. 29 bis, secondo comma, del d. lgs. n. 116/2017**, con obbligo di presenza in ufficio limitatamente alla partecipazione alle udienze ed allo svolgimento effettivo del turno direttissime e/o del turno disponibilità;

3. il magistrato onorario stabilizzato NON in regime di esclusività BUSCICCHIO Maria Michela dovrà espletare attività lavorativa per sedici ore settimanali con obbligo di presenza in ufficio limitatamente alla partecipazione alle udienze ed in ipotesi di svolgimento effettivo del turno direttissime e/o del turno disponibilità, **partecipando fino a 4 udienze mensili** e redigendo **trenta minute** di provvedimenti assegnati dall'ufficio DAS;

4. tutti i suddetti magistrati, entro il decimo giorno di ogni mese lavorativo, produrranno una dichiarazione con la quale attesteranno, in relazione al mese precedente, il numero delle udienze svolte e l'orario di lavoro espletato entro i limiti di cui ai punti 1 e 2, conformemente allo statuto di udienza ed auto-certificando le ore di studio e formazione professionale; la **dott.ssa BUSCICCHIO Maria Michela** produrrà anche attestazione dell'ufficio DAS in merito alla redazione di trenta minute mensili;

5. in ipotesi di grave ed ingiustificata inosservanza del Programma lavorativo, il Procuratore della Repubblica – prima di procedere ai sensi dell'art. 30 sexies del D.Lgs. 116/17 – richiederà al magistrato onorario documentazione comprovante l'esistenza di impedimenti;

6. ove il magistrato abbia svolto un numero di udienze o definito un numero di procedimenti superiore a quanto stabilito nel programma di lavoro, ne verrà dato atto nel rapporto di cui all'art. 30 quinquies co. 2 lett. a) del D.Lgs. 116/2017;

7. ove, per effetto di **sopravvenienze imprevedibili**, quali attivazione del turno disponibilità a seguito di impedimento di altro magistrato onorario, o per effetto di sopravvenienze conseguenti alla

celebrazione di direttissime il sabato, venga svolta attività lavorativa superiore od inferiore a 36 ore settimanali per gli stabilizzati esclusivisti ed a 16 ore settimanali per quelli stabilizzati non esclusivisti, il Procuratore Aggiunto, previa verifica, disporrà il **recupero** delle ore nel corso dell'anno, preferibilmente entro il mese successivo;

8. tutti i magistrati onorari hanno diritto a non prestare attività lavorativa nel periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;

9. a fronte di **"specifiche esigenze dell'ufficio"** e, limitatamente alla designazione per lo svolgimento di giudizi direttissimi, i magistrati onorari potranno essere coinvolti nella predisposizione dei turni di servizio nel periodo feriale; in tale ipotesi sarà previamente diramato specifico interpello per acquisire eventuali disponibilità indicando la durata del turno e i criteri per l'eventuale designazione di ufficio; in caso di assenza o insufficienza delle disponibilità acquisite, si procederà alla designazione d'ufficio di uno o più magistrati a seconda delle esigenze da fronteggiare, individuandoli in primo luogo -e partendo dal più giovane- tra i magistrati onorari rientranti nella categoria degli "stabilizzati esclusivisti";

10. il magistrato onorario inserito nel turno feriale indicherà uno o più periodi durante l'anno (non superando, comunque, la data del 30 giugno dell'anno successivo) in cui usufruire dei giorni da recuperare; ove, per improcastinabili esigenze di servizio, non sia stato possibile effettuare il recupero entro il 30 giugno dell'anno successivo chiederà al Procuratore, prima di tale data, l'autorizzazione a godere dei giorni di riposo residui all'inizio del periodo feriale successivo;

11. in considerazione delle incertezze in merito alla interpretazione dell'art. 30 ter del Decreto Legislativo 116/2017 il computo effettivo del numero delle eventuali giornate di riposo compensative sarà calcolato all'esito della risposta che il CSM vorrà fornire in merito al quesito posto dal Presidente del Tribunale di Taranto del 09/06/2025, il cui contenuto si considera integralmente richiamato.

Il presente provvedimento, che riveste **carattere d'urgenza dovendosi dare tempestiva attuazione al disposto normativo e alle indicazioni del CSM con le citate delibere** e provvedere alla redazione del calendario delle udienze per il prossimo mese di luglio, viene comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della vigente circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura, a tutti i magistrati dell'ufficio, togati ed onorari, alla Presidente del Tribunale di Taranto e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati affinché possano formulare eventuali osservazioni entro il termine di sette giorni dalla comunicazione.

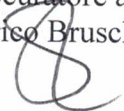
Decorso il termine di sette giorni il provvedimento dovrà considerarsi immediatamente esecutivo e verrà trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni dei magistrati, al Consiglio Giudiziario di Lecce ai sensi dell'art. 13 co. 4 della citata Circolare.

Si comunichi:

- Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce;
- Al Presidente del Tribunale di Taranto;
- A tutti i magistrati dell'ufficio;
- Al Dirigente Amministrativo;
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto.

Taranto, 24 giugno 2025

Il Procuratore aggiunto
Enrico Bruschi



Il Procuratore della Repubblica
Eugenia Pomassuglia

